



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009
(OR. en)**

**5556/09
ADD 35**

**ACP 22
WTO 19
COAFR 27
RELEX 54**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Atto finale dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

ATTO FINALE

I rappresentanti di:

L'UNIONE DELLE COMORE,

LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR,

LA REPUBBLICA DI MAURITIUS,

LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

LA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

LA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE,

di seguito denominati "Stati dell'ESA",

da una parte, e

REGNO DEL BELGIO,

REPUBBLICA DI BULGARIA,

REPUBBLICA CECA,

REGNO DI DANIMARCA,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBBLICA ELLENICA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

REPUBBLICA DI LETTONIA,

REPUBBLICA DI LITUANIA,

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI UNGHERIA,

REPUBBLICA DI MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA DI POLONIA,

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

ROMANIA,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA,

REPUBBLICA DI FINLANDIA,

REGNO DI SVEZIA,

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA (CE),

di seguito denominati la "parte CE",

dall'altra,

riuniti a [città, Stato] il [giorno] del [mese] 2009 per la firma dell'accordo che istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno adottato:

- gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

- ALLEGATO I: Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati Esa
- ALLEGATO II: Elenco degli Stati dell'ESA che assumono impegni a norma del capitolo II e dazi doganali sui prodotti originari degli Stati dell'UE all'importazione negli Stati dell'ESA firmatari
- ALLEGATO III: Eccezioni degli Stati dell'ESA in materia di dazi, tasse all'esportazione e trattamento nazionale in rapporto all'imposizione e alle normative interne
- ALLEGATO IV: Matrice di sviluppo
- PROTOCOLLO 1: relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e relativi allegati
- PROTOCOLLO 2: relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale e relativi allegati

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

Fatto a [città, Stato] il [giorno] del [mese] dell'anno duemilanove.

DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AI CONTINGENTI DI TONNO

La presente dichiarazione comune chiarisce l'applicazione per l'anno 2009 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "l'Accordo"), relativamente all'articolo 42, paragrafo 8, che stabilisce una deroga automatica concernente un contingente annuo di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

Le parti osservano che le deroghe per il tonno lavorato concesse a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007 costituiscono un'applicazione provvisoria anticipata della deroga automatica prevista dall'accordo, secondo quanto contemplato dall'articolo 62, paragrafo 6. Le parti riconoscono pertanto che il contingente annuo complessivo pari a un totale di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno verrà rispettato nel 2009 avvalendosi congiuntamente delle deroghe concesse a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio e della deroga automatica prevista dall'Accordo.

A tal fine le parti prendono atto che il contingente annuo complessivo di cui alla deroga automatica per il 2009 successiva all'applicazione provvisoria dell'Accordo verrà ridotto in misura corrispondente ai quantitativi cumulativi effettivamente utilizzati tra il 1° gennaio 2009 e la data di applicazione provvisoria dell'accordo nei confronti degli Stati dell'ESA che beneficiano delle deroghe concesse a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007. Per facilitare l'intesa, la notifica di questi quantitativi alla CE verrà effettuata entro sessanta giorni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'Accordo nei confronti degli Stati dell'ESA che beneficiano delle deroghe.

L'adeguamento del contingente 2009 di cui alla deroga automatica avverrà mediante una decisione del comitato per la cooperazione doganale, a norma dell'articolo 41 del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
